(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

REGOLAMENTO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

DELIBERA DI C.C. N.69 DEL 29.09.1995

IN VIGORE DAL 21.11.1995

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO

INDICE

TITOLO PRIMO

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.	1 –	Contenuto del regolamento
Art.	2 –	Classificazione del comune
Art.	3 –	Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicita' e

le pubbliche affissioni

TITOLO SECONDO – IMPOSTA DI PUBBLICITA'				
Art.	4 –	Definizioni		
Art.	5 -	Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico		
Art.	6 –	Criteri residuale		
Art.	7 -	Tipologia degli impianti		
Art.	8 –	Limitazione forme di pubblicita' per ragioni di pubblico interesse		
Art.	9 –	Maggiorazioni tariffarie		
Art.	10 –	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi		
Art.	11 –	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi		
Art.	12 –	Dimensioni dei cartelli pubblicitari		
Art.	13 –	Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza		
Art.	14 –	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di		
parcheggio				
Art.	15 –	Pubblicita' sui veicoli		
Art.	16 –	Pubblicita' fonica		
Art.	17 –	Modalita' per ottenere l'autorizzazione all'installazione degli impianti		
Art.	18 -	Installazione di materiale pubblicitario nei centri abitati		
Art.	19 -	Disciplinare di concessione e canone		
Art.	20 -	Autorizzazione alla installazione di materiale pubblicitario		

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Targhette di identificazione

Vigilanza

Modalita' di effettuazione della pubblicita' varia

Adattamenti delle forme di pubblicita' esistenti

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

TITOLO TERZO - AFFISSIONI

- Art. 26 Principi generali
 Art. 27 Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni
- Art. 28 Quantita' delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni
- Art. 29 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni
- Art. 30 Spazi privati per le affissioni
- Art. 31 Modalita' per l'effettuazione del servizio delle affissioni
- Art. 32 Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario
- Art. 33 Pagamento diritti sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale

TITOLO QUARTO – MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 34 Soggetto passivo
- Art. 35 Modalita' di applicazione dell'imposta sulla pubblicita'
- Art. 36 Dichiarazione
- Art. 37 Pagamento dell'imposta
- Art. 38 Rettifica ed accertamento di ufficio
- Art. 39 Gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
- affissioni
- Art. 40 Funzionario responsabile Orario apertura ufficio
- Art. 41 Pagamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 42 Ricevuta di pagamento
- Art. 43 Rimborsi Modalita'

TITOLO QUINTO - TARIFFA - RIDUZIONI - ESENZIONI - SANZIONI

- Art. 44 Tariffa
- Art. 45 Riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicita'
- Art. 46 Esenzioni dall'imposta comunale sulla pubblicita'
- Art. 47 Riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 48 Esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 49 Disciplina per l'applicazione delle sanzioni

TITOLO SESTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE

- Art. 50 Principi generali
- Art. 51 Delibera affidamento gestione Controlli

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 52 - Norme generali e transitorie

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

Art.1) – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione dell'imposta di pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni nonche' l' effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute nel D.L. 507/93 e nelle istruzioni emanate o emanande dal Ministero delle Finanze che si intendono espressamente richiamate.

Art.2) – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In conformita' all'art. 2 del D.L. 507/93 il Comune di Capalbio appartiene alla Classe V in considerazione che la popolazione residente al 30/06/1995 e' di 3.934 abitanti.

Art.3) – CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune di Capalbio procedera' alla redazione o all'aggiornamento del piano degli impianti per la pubblicita' e per le pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del D.L. 507/93, ogni quattro anni, tale adempimento verra' curato dall'Ufficio Pubblicita' ed Affissioni, con la collaborazione dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I criteri per la redazione del suddetto piano sono i seguenti:

- Analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del progresso andamento della richiesta di pubblicita' e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- Individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero degli abitanti per ogni area di circolazione anagrafica avvero delimitazione di sezione elettorale; nel numero degli abitanti si dovra tenere conto dei soggetti non residenti ma che per ragioni di lavoro, di accesso a uffici, scuole. frequentano il comune, ai fine della quantificazione dei rapporti di cui all'art.18 comma 3 del D.L. 507/93;
- Individuazione della collocazione degli impianti pubblicitari e per le PP.AA. nel rispetto della disciplina introdotta dal nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione;
- Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettose dei valori architettonici ed urbanistici, di monumenti, centri storici;
- individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e/o di materiale parapedonale; individuazione di posti per la installazione di frecce segnaletiche, di aziende, imprese,

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

TITOLO SECONDO – IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art.4) - DEFINIZIONI

Per pubblicita' si intende la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme visive acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature quali: insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, veicoli, pannelli luminosi e non, proiezioni, striscioni, aeromobili, palloni, frenati, persone circolanti con cartelli, forme sonore; ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprieta' o riservati al Comune stesso.

E' da considerare "insegna" la scritta con caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' cui si riferisce e con funzione di identificazione del luogo di esercizio della attivita' economica. Puo' essere luminosa sia di luce propria che di luce indiretta; e' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi un corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale/monofacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che e' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse; puo' essere luminoso sia per luce propria che che per luce indiretta.

Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; esso non puo' essere luminoso ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.

Si considera striscione, locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli; puo' essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

E' da considerare "impianto di pubblicita" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabili secondo le definizioni precedenti, ne' come insegna, ne' come cartello, ne' come manifesto, ne' come segno orizzontale reclamistico; puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicita': insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicita' o propaganda, striscioni, locandine e stendardi; la predetta imposta si applica altresi' agli impianti affissionistici recanti pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, di cui all'art.12 comma 3 del D.L. 507/93.

Art.5 – LUOGHI PUBBLICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO – CENTRO ABITATO

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attivita' commerciali o ai quali chiunque puo' accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potesta'; per centro abitato si intendono i luoghi abitati gia' determinati e delimitati con delibera n. 268 del 29.06.1993 della G.M. ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Art.6) - CRITERIO RESIDUALE

Le attività che non soggiacciono alla disciplina delle pubbliche affissioni, sono soggette alla disciplina della pubblicità ancorche la non assoggettibilità alle pubbliche affissioni derivi dalla mancata attuazione del relativo servizio, ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.Lvo 15.11.1993 n.507.

Art.7) – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantita' e qualita' alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'art.3 nel caso di necessita' di ampliamento degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Stendardi (mono o bifacciali) – Tabelle – Poster 2x4 (mono o bifacciali) – Trespoli – Colonnine – Cavalletti bifacciali – Panchine bifacciali – Fermate bus – Protezioni pedonali. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato) saranno determinate dall'Ufficio Pubblicita' e PP.AA di concerto con l'Ufficio Urbanistica.

Gli impianti dove sara' effettuata la pubblicita' dovranno essere realizzati con materiali durevoli e non deperibili che peraltro si presentino esteticamente adeguati alle caratteristiche architettoniche ove avviene la installazione.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

Art.8) – LIMITAZIONE FORME PUBBLICITA' PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE

La pubblicita' sonora di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lvo 15.11.1993, n.507 e' vietata nel raggio circostante di mt.100 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche; detta pubblicita' potra' avvenire nelle restanti parti del territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e comunque la diffusione non dovra' superare la intensita' di 60 decibel; durata del messaggio continuativo non piu' di 3 minuti; consentita la forma itinerante; altre limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano; egualmente e' vietata la pubblicita' mediante lancio di manifestini nei centri storici, mentre al di fuori di questi e' vietata la pubblicita' mediante lancio di volantini.

Art.9) - MAGGIORAZIONE TARIFFARIE

In conformita' all'art.3 comma 6 del D.L. 507/93, essendo il territorio del Comune interessato a rilevanti flussi turistici, per le attivita' pubblicitarie di cui all'art.12 comma 2, art.14 comma 2,3,4,5, ed art.15, e per le affissioni commerciali di cui all'art.19 del citato D.Lvo, effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, si applica una maggiorazione del 25% sulla tariffa base.

Art.10) – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui ai seguenti articoli del presente regolamento; i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non puo' essere quella di disco o triangolo; l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potra' comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 1,50 rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; i segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi; le istallazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale, a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti; in ogni caso la responsabilita' per eventuali rotture o cadute fara' carico esclusivamente nei confronti dell'istallatore, il quale rispondera' per eventuali danni causati a terzi o a cose di proprieta' di terzi.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

Art.11) – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove non e' consentita l'installazione, non possono avere luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 Watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento; essi devono avere sagoma regolare che in ogni caso non puo' essere quella di disco o triangolo; la croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

Entro i centri abitati possono essere concesse autorizzazioni alla installazione di impianti pubblicitari luminosi, anche in deroga a quanto sopra detto, valutando singolarmente le situazioni e previo nulla osta della Polizia Municipale e dell'Ufficio Urbanistica.

Art.12) – DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento, se istallati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di mq.6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq.20; se istallati entro i centri abitati le limitazioni dimensionali suddette sono ridotte del 50%.

Peraltro la loro istallazione dovra' avvenire in maniera tale da non impedire la visibilita' della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici o fermate di mezzi di linea, i quali dovranno essere visibili ad una distanza nel senso di marcia di almeno mt.20.

Art.13) – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA

Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati e' vietata l'affissione di manifesti; l'affissione e' consentita nelle piazze, parcheggi, giardini e superfici non interessate al transito veicolare, a distanza non inferiore a mt.10 dalla sede stradale.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari frontistanti il senso di marcia fuori dei centri abitati, salvo quanto in seguito previsto al comma 5, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' prevista l'istallazione, deve essere autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 3 dal limite della sede stradale
- mt. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- mt. 150 prima dei segnali di indicazione
- mt. 100 dopo i segnali di indicazione
- mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali
- mt. 300 dalle intersezioni
- mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie
- mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ave ne e' consentita l'installazione e' comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto successivamente previsto al comma 5, e' vietato in tutti i punti indicati al comma precedente e, ove consentito, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- mt.100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt.100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Il limite minimo di distanza dalla carreggiata e' fissato in mt. 1,00; le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti sono sulla faccia rivolta ai pedoni.

Le norme di cui ai commi 2 e 4 e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della sede stradale.

Entro i centri abitati, in occasione della redazione del piano generale della pubblicita' anzidetto, vengono individuati gli spazi ove e' consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizioni di striscioni, locandine e stendardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso; gli striscioni locandine e stendardi, le

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a m.100 ed a mt.25.

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilita' inferiori a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; e' vietata altresi' la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art.14) – UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle relative aree se trattasi di strade di tipo C e F, e dell'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, cosi' come classificate dall'art.2 del D.L. 285/92, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi; nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D e E, ferme restando le norme relative alla istallazione nei centri abitati, valgono le percentuali previste rispettivamente per le strade di cui alle lettere C e F; nelle aree di parcheggio e' ammessa in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza stradale entro il limite di mq. 2 per ogni servizio esistente nella stazione.

Art.15) - PUBBLICITA' SUI VEICOLI

La pubblicita' luminosa, purche' non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, e' ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:

- che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione degli altri conducenti;
- che sia resa luminosa solamente in condizioni di marcia del veicolo;
- che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio di cm 70x30;
- che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore ai 4/10, con un colore di fondo neutro;
- che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
- che l'intensita' luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.

L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto in seguito, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo; sugli autoveicoli ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo, entro i limiti dell'art.13 del D.L. 507/93.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini n° 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti almeno cm.20 dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe, riducibili a cm.10 sulle fiancate;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. Rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm 75x35;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili o mediante apposizione di pannelli esterni al veicolo e che non costituisca limitazione alla visibilita' da parte del conducente.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1:
- che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non piu' di mq.3;
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e le combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali ed in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo, disegni confondibili con simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo prescrizione o indicazione, colore rosso, salvo per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata. E' vietata qualunque forma di pubblicita' luminosa all'interno dei veicoli.

Art.16) – PUBBLICITA' FONICA

Ai fini di cui all'art.155 del D.L. 285/92, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non e' consentito effettuare pubblicita' fonica; possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorita' di P.S. o Sindaco.

La pubblicita' fonica e' consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

Art.17) – MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzatori con quanto previsto dal Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune di Capalbio, in virtu' delle linee principali del piano generale degli impianti, puo' avvalersi della facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 18) – ISTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO NEI CENTRI ABITATI

Se il mezzo viene collocato nel centro abitato, si applichera' il seguente iter:

- domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalita' del richiedente nonche' l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene istallato:
- disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonche' le caratteristiche tecniche;
- foto della zona in cui verra' istallato il mezzo pubblicitario;
- documentazione di cui alle lettere A-B-C del comma 1 dell'art.20 del presente regolamento.
- L'esame della domanda verra' effettuato dall'Ufficio Pubblicita' ed Affissioni di concerto con il settore urbanistico e quello della Polizai Municipale, quest'ultimo incaricato specificatamente di verificare la congruita' delle istallazioni ai dettami del Codice della Strada e del suo Regolamento; per il procedimento valgono le norme di cui al successivo art.20.

Art. 19) – ISTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO NEI CENTRI ABITATI

Se il mezzo viene collocato nel centro abitato, si applichera' il seguente iter:

- domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalita' del richiedente nonche' l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene istallato;
- disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonche' le caratteristiche tecniche;
- foto della zona in cui verra' istallato il mezzo pubblicitario;
- documentazione di cui alle lettere A-B-C del comma 1 dell'art.20 del presente regolamento.

L'esame della domanda verra' effettuato dall'Ufficio Pubblicita' ed Affissioni di concerto con il settore urbanistico e quello della Polizia Municipale, quest'ultimo incaricato specificatamente di verificare la congruita' delle istallazioni ai dettami del Codice della

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

Strada e del suo regolamento; per il procedimento valgono le norme di cui al successivo art.20.

Art.19) – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'istallazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla G.M. e periodicamente aggiornato; tale canone, deliberato insieme al disciplinare di concessione, puo' essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Comunque sia, il canone deve essere il piu' congruo possibile per le istallazioni realizzate al fine di pubblicizzazione degli esercizi commerciali aventi ubicazione nel territorio del Comune, sempre che l'istallazione avvenga su istanza dell'esercente, ovvero che la medesima istallazione di mezzi pubblicitari, abbia come oggetto anche la commercializzazione della pubblicita'.

Nel caso di domande di istallazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicita' diverse dall'affissione, la Giunta Comunale valutera' l'offerta del richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o societa' specializzate; l'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, in vero potendo la stessa essere formata, ad esempio, da offerte di infrastrutture o altro.

Art.20) – AUTORIZZAZIONE ALLA ISTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art.53 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'istallazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda, presso il competente Ufficio Pubblicita' ed Affissioni del Comune, allegando:

A – una dichiarazione, redatta ai sensi della legge 04.01.1968 n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sara' posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilita';

B – un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede la autorizzazione all'istallazione (possono essere allegati piu' bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque non puo' essere inferiore a tre mesi); nel caso di cartelli o altri mezzi per l'esposizione dei messaggi variabili, dovranno essere prodotti bozzetti di tutti i messaggi;

C – autorizzazione dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, ovvero nulla osta di cui all'art.23 comma 5 Codice della Strada.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi della ricezione; l'ufficio sentito il parere urbanistico e la Polizia Municipale che devono esprimere il proprio parere entro i 60 giorni successivi, concede o nega, in tal caso motivandolo, il rilascio dell'autorizzazione

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

che ha validita' per un periodo di tre anni ed e' rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

Il soggetto che non provveda al ritiro dell'autorizzazione entro gg.30 dal suo perfezionamento, perde il diritto autorizzatorio e la relativa pratica si intende archiviata.

Il Comune, inoltre, si riserva il diritto di modificare l'ubicazione, qualora intervengano motivi di interesse generale; resta inteso che in tale ultimo caso si dara' luogo alla restituzione dell'imposta per il periodo eventualmente pagato e non goduto.

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezziario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art.405 del Regolamento di attuazione del Codice della strada; tale prezziario deve essere predisposto e reso pubblico da parte dell'ufficio competente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Fuori dai centri abitati, qualora il titolare di autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, al Comune il quale e' tenuto a rilasciare autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Entro i centri abitati e' ammessa, senza ulteriore autorizzazione, la variazione dei messaggi esposti sui mezzi pubblicitari, dopo un periodo di esposizione degli stessi non inferiore a 15 giorni, purche' tale intendimento sia dichiarato nella domanda di autorizzazione e, comunque, nel rispetto dei termini della stessa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di proprieta' delle amministrazioni comunali dati in concessione ad altri soggetti.

ART.21) – OBBLIGHI DEL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari;
- effettuare tutti gli interventi utili al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente, ai sensi dell'art.405 comma 1 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzatorio o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'istallazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente il rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' di striscioni, locandine e stendardi, nei csi previsti dall'art.51 comma 9 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e grado di aderenza delle superfici stradali.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

ART.22) – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' VARIA

Relativamente alla pubblicita' varia di cui all'art.15 del D.L. 507/93, valgono i seguenti principi:

- la pubblicita' effettuata con aeromobili o palloni frenati e' soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale comprese le fasce marittime che siano limitrofe a detto territorio-
- la distribuzione di volantini o il lancio degli oggetti resta subordinata alle disposizioni di cui all'art.8 sopraesteso;
- la pubblicita' sonora e' consentita nei modi e nelle forme di cui all'art.8 del presente Regolamento.

ART.23) – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- amministrazione che l'autorizza;
- soggetto titolare
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di istallazione;
- data di scadenza.

Dette targhette devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

ART.24) – VIGILANZA

Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita', sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione di tutti i mezzi pubblicitari e sulla scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovra' essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovra' provvedere entro il termine fissato; decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 gg dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le somme sul soggetto titolare dell'autorizzazione che dovra' provvedere entro il termine fissato; decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 gg dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le somme sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza puo' essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art.12 comma 1 del Codice della Strada, il quale trasmette la propria segnalazione all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi del disposto precedente, si non rispondenti al dettato dell'art.23 comma 1 del Codice della Strada devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario; in caso di inottemperanza si procede di ufficio. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta; in caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

ART.25) – ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI

I cartelli o altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali in base alle distanze minime occorre provvedere, a cura ed a spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali,); i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono piu' trovare collocazione in ciascuno degli interspazi, devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi gia' corrisposti con l'autorizzazione originaria.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

TITOLO III - AFFISSIONI

ART.26) - PRINCIPI GENERALI

E' istituito il servizio delle pubbliche affissioni; le disposizioni contenute nell'art.9 del presente regolamento relativamente alle maggiorazioni dovute ai rilevanti flussi turistici, si applicano anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.27) – SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI SULLE PP.AA.

In applicazione dell'art.19 del D.L. 507/93, ai fini della solidarieta' nel pagamento del relativo diritto, per colui "nell'interese del quale il servizio e' richiesto" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene reclamizzato.

ART.28) – QUANTITA' DELLE SUPERFICI DA ADIBIRE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio comunale, e' fissata in complessivi mq. 142 pari a mq. 35,50 per ogni mille abitanti su una popolazione di n.4.036 abitanti al 31/12/1993, arrotondati a n.4.000; detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali, sociali e senza rilevanza economica; in caso di aumento della popolazione si procedera' all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'ufficio preposto.

I suddetti spazi sono ubicati e quantificati come segue:

- CAPALBIO	totali mq. 40
- BORGO CARIGE	totali mq. 24
- LA TORBA	totali mq. 24
- PESCIA FIORENTINA	totali mq. 32
- CAPALBIO SCALO	totali mq. 14
- VALLERANA	totali ma. 08

ART.29) – RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI

In esecuzione della previsione di cui all'art. 3 comma 3 del D.L. 507/93, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche individuati al precedente art.28, sono suddivisi nelle seguenti percentuali, dislocazioni e quantita':

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

A) Spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 10% del totale

- CAPALBIO mq. 4

BORGO CARIGE
 LA TORBA
 PESCIA FIORENTINA
 CAPALBIO SCALO
 VALLERANA
 mq. 2 arrotondati
 mq. 3 arrotondati
 mq. 1 arrotondati
 mq. 1 arrotondati

B) Spazi per affissione di natura commerciale: 80% del totale

- CAPALBIO mg. 32

- BORGO CARIGE mq. 20 arrotondato - LA TORBA mq. 20 " - PESCIA FIORENTINA mq. 26 " - CAPALBIO SCALO mq. 12 " - VALLERANA mq. 06 "

C) Spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati diversi dal concessionario del pubblico spazio: 10% del totale

- CAPALBIO mq. 04 - BORGO CARIGE mq. 02 arrotondato - LA TORBA mq. 02 " - PESCIA FIORENTINA mq. 03 " - CAPALBIO SCALO mq. 01 " - VALLERANA mq. 01 "

ART.30) - SPAZI RISERVATE PER LE AFFISSIONI

Gli spazi di cui al precedente articolo, lettera C, dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale gia' previste negli spazi affissionistici pubblici (lettera A), soddisfacenti in maniera completa alle esigenze del settore.

Gli spazi privati verranno assegnati con delibera di giunta.

L'iter autorizzatorio puo' nascere in due modi:

- a) a seguito di domanda spontanea di ditta o societa' specializzata;
- b) a seguito di proposta del settore preposto, o tributario, o urbanistico, in virtu' di riscontrate nuove esigenze e in conformita' alle linee generali del piano enunciate all'art.3.

In ogni caso la Giunta dovra' contattare piu' ditte o societa' specializzate, onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune; se l'iter nasce secondo i dettami di cui al punto a), l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruita' della stessa, titolo preferenziale.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

In ogni caso lo stesso soggetto privato non potra' possedere piu' del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni, con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare che, come per l'articolo precedente, redatto nei modi e termini di legge, viene predisposto dal settore interessato.

ART.31) - MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELL PP.AA.

I committenti devono consegnare o far pervenire, franco ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

Per l'espletamento del servizio sono stabiliti i seguenti criteri:

- a) le pubbliche affissioni devono essere effettuare secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata fatta al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affisi;
- c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore; in ogni caso qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- d) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla richiesta di affissione;
- e) Nei casi in cui alle lettere c) e d) il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni;
- f) Il committente ha facolta' di annullare la richiesta d'affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto;
- g) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
- h) Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni che seguono, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'art.28 del DL 507/93 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario;
- i) Nell'ufficio del servizio pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati a pubbliche affissioni con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

ART.32) – DINIEGO DI AFFISSIONI O DI MATERIALE PUBBLICITARIO

Resta facolta' insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissione ovvero la istallazione di materiale il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica, ovvero si presenti come licenzioso, o in una qualche maniera possa integrare un reato (calunnia, diffamazione); in tal caso, a cura dell'ufficio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta si dovra' dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il materiale consegnato fatto pervenire resta a disposizione del richiedente per il suo ritiro; per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo e' dovuto all'interessato.

ART.33) – PAGAMENTO DIRITTI SULLE PP.AA. A CARATTERE COMMERCIALE

Il Comune rinuncia alla facolta' prevista all'art.9, comma 3 del D.L. 507/93, che consente il pagamento diretto presso l'ufficio delle affissioni non aventi carattere commerciale; pertanto il pagamento di detto diritto e' assoggettato al regime ordinario.

TITOLO IV

MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART.34) – SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; e' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

ART.35) – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti; se il mezzo ha dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo pubblicitario stesso.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati; per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta e' calcolata in base alla superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili; qualora la pubblicita' di cui

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

agli art. 12 e 13 del D.L. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

ART.36) – DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo avanti citato e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al Comune apposita dichiarazione predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati; la dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto a seguito di nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine medesimo.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli art.12-13-14, commi 1,2,3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese di accertamento.

ART.37) – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- A) L'imposta sulla pubblicita' e' dovuta per le fattispecie previste dagli art.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 (D.L. 507/93), per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni; le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni che e' regolamentato da quanto previsto dall'art.19 del D.L. 507/93;
- B) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore; l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione; le caratteristiche del modello di versamento sono determinate con apposito modello ministeriale;
- C) Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni, scadenti il 31/3 30/6 30/9 31/12; il ritardo nel pagamento della rata determina l'applicazione della sanzione tributaria di cui all'art.23 del DL. 507/93; ove il ritardo superi i 30 giorni, e' facolta' dell'ufficio procedere alla rimozione ed all'oscuramento del materiale pubblicitario, revocando la facolta' del pagamento rateale; e' facolta del responsabile dell'imposta richiedere la prestazione di un versamento cauzionale a garanzia, pari all'importo di ogni trimestralita'.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

- D) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/01/1988 n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione; si applica l'art.2752, comma 4 del codice civile;
- E) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il comune provvede entro novanta giorni;
- F) Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella data T.O.S.A.P. nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART.38) – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO DI UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede e rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in cui compaiano il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di pagamento; detti avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune.

ART.39) – GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.9 e 19 in ordine alle modalita' di riscossione dell'imposta di pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la gestione contabile delle stesse si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 26 Aprile 1994, ivi compresa la rndicontazione.

ART.40) – FUNZIONARIO RESPONSABILE – ORARIO APERTURA UFFICIO

Il funzionario responsabile della gestione dell'imposta di pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri di cui all'art.11 del D.L. 5'7/93 e' individuato nella persona di ANTONIO ZANDOMENEGHI.

L'orario di apertura al pubblico viene fissato con provvedimento del Sindaco.

ART.41) – PAGAMENTO T.O.S.A.P.

Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o in godimento al Comune, indipendentemente dalla natura demaniale o patrimoniale di detti beni, insieme alla corresponsione dell'imposta di pubblicita' deve essere corrisposta anche la T.O.S.A.P. a tal proposito il committente deve presentare apposita dichiarazione di denuncia mediante apposito modulo; l'ufficio provvedera' a curarne la riscossione in conformita' dell'art.50 del D.L. 507/93 e darne comunicazione all'ufficio trinuti inviando la denuncia.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

ART.42) – RICEVUTA DI PAGAMENTO

La ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento dell'imposta di pubblicita' o del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere conservata a cura del richiedente ed essere esibita a richiesta degli agenti del Comune o dell'eventuale concessionario di gestione del servizio; per la pubblicita' veicolare essa deve essere trattenuta in copia unitamente ai documenti di circolazione del mezzo; per le attivita' e le istallazioni che non abbisognano di particolari autorizzazioni, la ricevuta di pagamento costituisce titolo autorizzatorio all'effettuazione dell'attivita'.

ART.43) - RIMBORSI - MODALITA'

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata diretta all'ufficio competente, il oro rimborso entro un anno dal pagamento, oppure da quello in cui e' stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della /e ricevuta/e del versamento; il responsabile dell'imposta, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ne dispone il rimborso mediante emissione di ordinativo rimborso sulla Ragioneria Comunale per la successiva emissione del mandato di pagamento, ovvero ne dispone il rigetto motivandolo; eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti sospendono il termine di cui sopra, che tornera' a decorrere dalla data di integrazione della documentazione; sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi dimora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO V

TARIFFA – RIDUZIONI – ESENZIONI – SANZIONI

ART.44) – TARIFFA

In esecuzione della delibera G.M. n. 21 dell'01/02/1994, di recepimento del disposto del D.L. 507/93, le tariffe in vigore dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono riportate nel tariffario allegato al presente regolamento a costituirne parte integrante e sostanziale.

Tali tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART.45) - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sportive, filantropiche, religiose, sindacali e di categoria, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.46) - ESENZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita' che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni programmate;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

A ulteriore chiarimento, non rientrano nel concetto di pubblicita' i cartelli che pur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorche' contengano l'indicazione dell'impresa che le effettua; ugualmente non sono soggette le iscrizioni contenute su oggetti che rientrano nella disponibilita' del singolo utente ed il relativo messaggio pubblicitario; i depliants pubblicitari

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

scontano l'imposta solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a cmq. 300.

(vedere D.L. 22 FEBBRAIO 2002 n.13 coordinato con la legge di conversione n.75 del 24 aprile 2002 – G.U. n.97 del 26 Aprile 2002)

ART.47) - RIDUZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La tariffa del diritto e' ridotta della meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D.L. 507/93:
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari

ART.48) – ESENZIONI DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nel proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorita' di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

ART.49) – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art.23 del DL 507/93, e fatte salve anche le sanzioni previste dal vigente Codice della strada, ove applicabili, le violazioni alle norme del presente regolamento ed alle eventuali prescrizioni impartite in sede autorizzativi, sono sanzionate in conformita' all'art.24 del DL 507/93, secondo l'ammontare ivi previsto e con le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689.

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

TITOLO VI

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE

ART.50) - PRINCIPI GENERALI

In conformita' all'art.25 del DL 507/93 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicita' e delle pubbliche affissioni viene esercitato dal Comune delle seguenti forme organizzative:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3 lett.c) della legge 08.06.1990 n.142;
- c) in concessione a soggetti privati.

Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c), la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri di essere quella prescelta la forma piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalita' di scelta del concessionario, si procedera' mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lettera c) ed in forma diretta in caso di costituzione di azienda speciale.

In conformita' all'art.25 sopracitato, valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli articoli 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 del DL 507/93.

ART.51) – DELIBERAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE – CONTROLLI

In caso di gestione in concessione, sia affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui al precedente articolo, da tutti i documenti da porsi a base fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione; in particolare dovranno essere approvati in conformita' all'art.56 della legge 142/90:

- la disciplina tecnico amministrativa;
- la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza con la indicazione delle modalita' di scelta del contraente;
- la lettera di invito alla gara di eventuale prequalificazione:

In caso di gestione in concessione del servizio di che trattasi, l'Amm.ne Comunale si riserva ogni piu' ampio diritto di ispezione e controllo, nonche' di esame della documentazione della gestione affidata, con facolta' di richiedere notizie e documentazione.

A tal proposito l'ufficio tributi dovra' verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta, in merito all'andamento del servizio, dalla quale emergono:

- la tempestivita' dei versamenti al Comune;
- la regolare applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali;

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive Via G. Puccini nº 32 58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744 http://www.comune.capalbio.gr.it

- il rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

ART.52) — Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento che entrera' in vigore dopo che sara' intervenuta la prescritta esecutivita' e pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

E' abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, precedentemente vigente.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni comunali in materia, contrarie e comunque non conformi a quelle del presente regolamento.